

Norme & Tributi



NT+FISCO
Istruzioni operazioni con l'estero
Assosoftware torna sulla circolare
26/E del 13 luglio, in particolare su
contenuti e modalità di redazione dei

documenti di integrazione
o di autofattura di tipo
TD16/17/18/19
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Società semplice, scissione con registro in misura fissa

Operazioni straordinarie

Le Sezioni unite, a sorpresa, danno torto all'agenzia delle Entrate

Non è necessario svolgere in via principale attività commerciali o agricole

Angelo Busani

Alla scissione che coinvolge una società semplice (nel ruolo sia di società scissa che di società beneficiaria) si applica l'imposta di registro in misura fissa e non, come preteso dall'agenzia delle Entrate, l'imposta proporzionale con aliquota del 3% (da calcolare sul valore del patrimonio scisso). Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 23051 del 25 luglio 2022, chiamate a risolvere una questione ritenuta «di massima di particolare importanza», sollevata dall'ordinanza 33312/2021 della Quinta sezione della Cassazione stessa.

L'importanza della decisione non è solo perché proviene dalle Sezioni unite e non è solo perché la materia esaminata era assai controversa, ma anche perché la Cassazione ha impedito che dispiegassero effetti, sul caso in esame, le sue precedenti decisioni 4763/2009 e 227/2021. In esse è stato deciso che va applicata l'aliquota del 3% alla fusione tra enti diversi dalle società che non abbiano quale oggetto esclusivo o prin-

cipale l'esercizio di attività commerciali o agricole: «in entrambe le decisioni è mancato – perché il caso non lo richiedeva – un utile e convincente approfondimento del problema, che oggi si ripresenta nel suo snodo più critico». Ulteriore profilo di interesse è che la Cassazione definitivamente sdogana – se mai ce ne fosse il bisogno – la legittima cittadinanza, nel nostro ordinamento, della «società semplice di pura gestione di partecipazioni».

In effetti, tenendo in considerazione questi suoi precedenti, pareva dotata di notevole plausibilità la previsione secondo cui la Cassazione, giudicando una fattispecie di scissione inerente a una società semplice (avente a oggetto non

La conseguenza è che solo nel caso degli enti non societari occorre fare distinzioni in base all'oggetto

un'attività commerciale o agricola, ma una mera attività di intestazione di quote di partecipazione al capitale di società), avrebbe concluso nel senso dell'imposizione proporzionale di registro, come preteso dalle Entrate.

La tesi del fisco, dotata di non scarsa consistenza, era che la normativa in tema di imposta in misura fissa (contenuta nell'articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986) bensì si applica alle società e agli enti non societari, ma solo a condizione che si tratti di società o enti che svolgano in via esclusiva o principale attività commerciale o agricola. Cosicché, nel

caso di una società semplice che non svolga attività agricola (e che, per definizione, non può svolgere attività commerciale), ma un'attività meramente statica, la normativa applicabile sarebbe quella di cui all'articolo 9 di detta Tariffa, e cioè l'aliquota del 3 per cento.

La Cassazione ribalta dunque questo ragionamento, osservando che, quando l'articolo 4 della Tariffa si riferisce alle società «di qualunque tipo e oggetto», non limita tale perimetro con riferimento all'esercizio esclusivo o principale di attività commerciale o agricola, in quanto l'esercizio di attività commerciale o agricola è un discrimine che opera al di fuori dal campo societario. Pertanto:

- quando si controverte nell'ambito delle società, l'espressione «società di qualunque tipo e oggetto» concerne qualsiasi tipologia societaria, senza che abbia alcuna rilevanza l'attività (commerciale, agricola, non commerciale o non agricola) svolta dalla società in questione;
- solo quando si controverte nell'ambito degli enti non societari, occorre effettuare una demarcazione tra quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività agricola (qui le fusioni e le scissioni vanno a imposta fissa) e quelli che hanno un oggetto diverso dal predetto (qui si applica invece l'imposizione proporzionale).

A quest'ultimo riguardo va peraltro rammentato che se si tratta di enti del Terzo settore alle operazioni di fusione e scissione si applica in ogni caso l'imposta fissa (articolo 82 del Dlgs 117/2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppo Iva anticipato senza vantaggio fiscale esente da penalità

Agevolazioni

Le dichiarazioni non vanno riviste se il vincolo è stato attuato correttamente

Alessandro Germani

Nel caso in cui vi siano stati ingressi nel gruppo Iva per i quali non si è tenuto conto, per l'inserimento, dello spartiacque del 1° luglio dell'anno precedente, occorre guardare all'effettivo vantaggio fiscale conseguito, in termini di minor versamento di Iva o di maggior utilizzo del credito che la sussistenza del Gruppo ha comportato. Dopo di che se la situazione si è cristallizzata perché nei fatti poi il vincolo finanziario si è attuato correttamente, non occorre correggere/rinvia le varie dichiarazioni. È questa la risposta 387 di ieri.

La fattispecie riguarda un gruppo Iva attivo dal 2019, inizialmente composto dalla società istante e dalla sua controllata, con separazione di attività.

Nella seconda metà del 2019 sono entrate delle neocostituite, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (mentre correttamente avrebbero dovuto essere incluse dal 2021) e nella seconda metà del 2020 altre due neocostituite e una società acquisita, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (mentre avrebbero dovuto essere incluse dal 2022).

In sostanza, non si è tenuto conto del Dm 6 aprile 2018 che ha chiarito come la data del 1° luglio faccia da

spartiacque, cosicché il verificarsi del vincolo finanziario in data antecedente consente l'ingresso dall'anno successivo, quello in data successiva dall'anno ancora dopo.

La società illustra come ha calcolato il vantaggio fiscale conseguito, ricalcolando le liquidazioni mensili per il gruppo e per le singole entità, individuando le operazioni non soggette ex articolo 70-quinquies che viceversa in assenza di gruppo andavano ivate, ricalcolando le rettifiche alla detrazione nonché il pro rata di detraibilità del gruppo e delle singole entità.

Non vi è differenza fra quanto versato dal gruppo e quanto sarebbe stato versato invece dai singoli, mentre il pro rata nei due anni ha comportato una minor detrazione. Per cui non c'è alcun vantaggio fiscale.

Nella risposta l'Agenzia conferma il percorso dell'istante affermando che il vantaggio è dato da una maggiore imposta dovuta o da un minor credito, con eventuali sanzioni. Poi viene richiamata la risposta 30/E/21 che illustrava il meccanismo della data spartiacque del 1° luglio (con disapplicazione delle sanzioni per i vantaggi fiscali dei comportamenti adottati prima della pubblicazione del documento).

Ad ogni modo poiché il vincolo finanziario si è poi attivato e quindi successivamente le società comunque avrebbero avuto legittimamente diritto all'ingresso nel gruppo Iva, l'Agenzia conclude che la situazione creata si può considerarsi «cristallizzata» senza necessità di provvedere a «rettificare» gli adempimenti già posti in essere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assog... estesa la platea degli stranieri

Welfare

Individuati dall'Inps ulteriori titoli per i cittadini extra Ue

In base al decreto legislativo 230/2021, relativo all'assegno unico e universale, gli stranieri di Stati non Ue possono accedere al contributo se hanno un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o un permesso unico di lavoro per oltre sei mesi o un permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Altre casistiche (tra cui lavoratori altamente qualificati con Carta blu e rifugiati politici) sono state illustrate con la circolare Inps 23/2022

Con il messaggio 2951/2022 Inps ha integrato i titoli che danno diritto all'Auu:

- permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- permesso di lavoro stagionale almeno semestrale;
- permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore;
- permesso di protezione speciale concesso per pericolo di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
- permesso per casi speciali (situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio Transizione energetica, il driver dello sviluppo sostenibile

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Le straordinarie opportunità dell'energia green: efficiente, pulita, amica dell'ambiente e dei consumi. La rivoluzione eco-sostenibile trova nel settore energy uno dei suoi più grandi alleati essendo, le fonti rinnovabili, un'alternativa sempre più concreta e vantaggiosa. Lo testimonia anche il PNRR, che fa della transizione energetica uno dei suoi punti cardine nonché strategia sistemica per la crescita del Paese; il tessuto imprenditoriale italiano, dal canto suo, si sta dimostrando ricettivo, pronto al cambiamento e ricco di aziende all'avanguardia, in grado di sviluppare progetti che coniugano innovazione, risparmio e rispetto dell'ecosistema. Le fonti rinnovabili e le soluzioni per l'efficienza energetica diventano sempre di più ambiti dominanti dell'industria dell'energia.

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT



Il team di IBC SOLAR all'Intersolar 2022

IBC SOLAR: quaranta anni all'avanguardia nella sostenibilità attraverso l'energia solare

Siamo molto orgogliosi di celebrare quest'anno il nostro anniversario. 40 anni fa, Udo Möhrstedt ha iniziato con una visione rivoluzionaria per l'epoca: voleva utilizzare l'energia del sole per generare elettricità. Portiamo ancora questa idea nel nostro cuore. E lo facciamo con una chiara idea del futuro: «Creiamo l'autosufficienza energetica e zero emissioni grazie all'energia del sole, accessibile a tutti e infinita, per un mondo degno di essere vissuto». Il fotovoltaico è diventato un motore fondamentale della rivoluzione energetica, anche grazie alle nostre azioni. Oggi le esigenze degli utenti sono chiare e inequivocabili: sono richiesti un approvvigionamento energetico sostenibile e conveniente, indipendenza e facilità di

accesso. E questo è esattamente ciò che continueremo ad offrire a tutti i proprietari di case, imprenditori e gestori di parchi solari. Fondata nel 1982 come IBC (International Battery and Solar Power Consulting), l'azienda con sede a Bad Staffelstein, nella Germania meridionale, ha posto le basi per lo sviluppo dell'energia solare puntando su innovazione e qualità. Il fondatore Udo Möhrstedt era già proiettato verso il futuro quando nel 1992 convertì delle VW Polo alla trazione elettrica. Alcune di esse sono ancora oggi sulla strada, un pezzo tangibile della storia della mobilità elettrica. Le sfide per una rivoluzione energetica globale sono ancora tante e il fotovoltaico continuerà a svolgere un ruolo importante.

Info: www.ibc-solar.it

Ecocart, soluzioni per il recupero della carta

Il rispetto dell'ambiente è una filosofia che oggi, forse ancor più di ieri, permea i più diversi comparti produttivi; la rinnovata consapevolezza "green" che guida il mondo dell'imprenditoria e dell'industria ha reso ancor più evidente l'importanza di affidarsi a chi ha fatto dell'eco-sostenibilità una vera e propria mission ed è in grado di assistere i clienti per ogni necessità relativa allo smaltimento degli scarti. Ecocart, storica realtà campana con sede ad Arzano, è attiva fin dal 1930 nel recupero e trattamento dei rifiuti e, da generazioni, è punto di riferimento per tutta la regione; fondata da Umberto Serrao e portata oggi avanti dai suoi eredi, Ecocart ha sempre investito in tecnologia e nuovi servizi, andando a trasformarsi nel corso del tempo da piccola attività familiare a primaria realtà industriale. Suo core-business è la raccolta, selezione e recupero di carta da macero, ma il suo raggio di attività si estende anche in ulteriori aree nel campo della consulenza ecologica e del trattamento dei rifiuti pericolosi e non,



Esterno dello stabilimento

il che le consente di porsi come attore di primo piano nell'ambito della salvaguardia ambientale del territorio. Obiettivo di Ecocart, infatti, è valorizzare e dare nuova vita al rifiuto cartaceo e per far ciò si avvale delle più avanzate macchine e di uno stabilimento che copre oltre 60.000 m²; ogni anno migliaia di tonnellate di carta sono recuperate, trattate, imballate e dunque riutilizzate dalle aziende che producono articoli cartacei. Oltre alla carta Ecocart ha un impianto tecnologicamente avanzato per la lavorazione di carta da macero proveniente dalla raccolta urbana e la lavorazione del csc (combustibile solido secondario) e produzione di cdr. Gli standard che Ecocart è in grado di assicurare

dei metalli e del legno. I servizi offerti includono anche il noleggio di mezzi ed attrezzature, ideale per soddisfare le esigenze ecologiche della piccola e media industria, nonché l'intermediazione tra i principali attori che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti in ogni fase del processo (raccolta, trasporto e recupero degli stessi). Ecocart è dunque in grado di fornire risposta alle richieste operative più varie in materia di ecologia e di smaltimento dei rifiuti, ed è per questo che si pone come interlocutore completo ed affidabile per piccole aziende artigiane, per attività commerciali, per enti pubblici, ma anche grandi realtà industriali. Info: www.ecocartserrao.it



Ecocart da 90 anni dà nuova vita ai rifiuti

Grazie alla capillarità dei suoi servizi, l'azienda campana è punto di riferimento per molteplici settori imprenditoriali

Esterno



Un cantiere STIFERITE

STIFERITE SpA: isolare bene tutti gli edifici per ridurre impatti ambientali, consumi e inquinamento

STIFERITE SpA è, dal 1963, l'azienda leader in Italia nella produzione di isolanti termici in schiuma polyiso. Le eccellenti prestazioni isolanti dei pannelli STIFERITE permettono di limitare gli spessori utilizzati ottimizzando il rapporto tra volume del costruito e spazio abitativo. Una caratteristica importante nelle ristrutturazioni che comporta anche semplificazioni ed economie nella logistica e nella gestione dei cantieri. Alla specificità delle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici sono destinati i pannelli per l'isolamento a cappotto (STIFERITE Class SK), gli accoppiati a cartongesso per l'isolamento dall'interno di pareti e soffitti (STIFERITE RP), quelli per l'isolamento di facciate ven-

tilate (STIFERITE Fire B) e le molte soluzioni per le coperture: dai pannelli compatibili con tutti i materiali e le tecnologie applicative utilizzate per le impermeabilizzazioni, ai sistemi per le coperture ventilate a quelli realizzati su misura per la realizzazione o il ripristino delle coperture pendenze. STIFERITE ha dedicato importanti risorse alla valutazione ed alla possibile riduzione degli impatti ambientali sviluppando studi di analisi del ciclo di vita (LCA) dei propri prodotti e rendendo disponibili le EPD di livello III, verificate da Ente Terzo e comprensive delle indicazioni previste dai CAM (Criteri Ambientali Minimi, resi obbligatori per gli interventi che accedono alle agevolazioni previste dal Supebonus). Info: www.stiferite.com